



Deliberazione della Giunta comunale

N. 165 del 10.05.2011

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA SOLIDARNOSC MILANO NORD SOC. COOP. PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 173 DEL 4 MAGGIO 2010. ATTO DI OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. N.1199 DEL 24.11.1971 PER LA DECISIONE DEL RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE.

VERBALE

Il 10 maggio 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da SOLIDARNOSC MILANO NORD Soc. Coop. per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 4 maggio 2010. Atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 per la decisione del ricorso in sede giurisdizionale.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a promuovere opposizione ai sensi dell' art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato in data 22 marzo 2011 dalla ditta "SOLIDARNOSC MILANO NORD Soc. Coop" di Milano;
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale per l'atto di opposizione e per la eventuale causa che la ricorrente potrà riassumere avanti al TAR Lombardia, l'avv.to Giovanni Mariotti in via congiunta e disgiunta tra loro con gli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia del Servizio Legale-Contratti, rinviando a successive determinazioni dirigenziale l'incarico formale e l'impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con atto notificato in data 22 marzo 2011 la ditta "SOLIDARNOSC MILANO NORD Soc. Coop" di Milano ha promosso ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato per ottenere l'annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 4 maggio 2010 nonché di ogni atto presupposto e connesso, ivi compresi il parere della Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma Attuativo del Programma Integrato di Intervento "ex Ercole Marelli", il decreto regionale n. 1530 del 22 febbraio 2010 e la delibera della Giunta comunale n. 11 del 18 gennaio 2011. Il ricorso è stato notificato anche alla Regione Lombardia, al Comune di Milano e alle società Centro Edilmarelli s.r.l. e Proaris s.r.l.

Il ricorso è stato promosso dalla società SOLIDARNOSC MILANO NORD SOC. COOP, in qualità di proprietaria di un'area edificabile posta in Milano in prossimità del confine con il Comune di Sesto San Giovanni sulla quale la ricorrente ha costruito un edificio residenziale di novanta appartamenti in attuazione del P.I.I. " Adriano-Marelli/Adriano-Cascina San Giuseppe" approvato con decreto regionale n. 5744 del 24.5.200, contro le previsioni della deliberazione impugnata per la parte che attiene al trasferimento della centrale di cogenerazione termica dall'area immediatamente a nord del sub comparto di mantenimento delle attività produttive nelle vicinanze dell'edificio 4B, all'area – più a sud – che ospita la vasca volano in prossimità dell'edificio di sua proprietà.

Con il proprio atto la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 (Varianti al Programma Integrato di Intervento) dell'Accordo di Programma approvato con il decreto regionale 4 novembre 2003 n. 18457 per l'attuazione del Programma Integrato di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'ambito territoriale "ex Ercole Marelli" in Sesto San Giovanni (comparti ZT4 N8

Abb.ZT4 N9 Firema trasporti, ZT4 N10 Sesto Autoveicoli, ZT4 R1 Edilmarelli, area di proprietà CONBUS) tra il Comune di Sesto San Giovanni e la Regione Lombardia.

Più precisamente, SOLIDARNOSC contesta l'eccesso di potere della deliberazione impugnata sotto il profilo di: 1) equivocità e violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi; 2) travisamento degli fatti; 3) carenza di istruttoria e carenza di motivazione; 4) illegittimità degli atti presupposti e contraddittorietà con gli stessi. In altre parole la ricorrente lamenta che non risulta chiaro se la deliberazione G.C. n. 173 abbia contenuto autorizzatorio o meno della proposta di variante al PII "ex Ercole Marelli" presentata dai soggetti attuatori in data 11 dicembre 2007, con la conseguenza di una equivoca riconducibilità dell'iter di approvazione della stessa alle previsioni dell'art. 13 dell'Accordo di Programma piuttosto che a quelle dell'art. 7.10 della legge regionale n. 23/1997 se si assume, come la ricorrente, che detta proposta di variante sia anche in diminuzione delle aree a standard reperite nel PII.

Il Settore Urbanistica evidenzia che la deliberazione impugnata con ricorso straordinario ha esclusiva valenza ricognitoria circa lo stato del procedimento di variante al PII "ex Ercole Marelli" essendo priva di contenuto ed effetti decisori circa lo stesso procedimento che è in fase preliminare di verifica da parte dell'Ente.

La stessa proposta di variante al P.I.I. , infatti, è tuttora in corso di perfezionamento da parte degli stessi soggetti attuatori che devono far pervenire gli elaborati tecnico progettuali atti a definire nel dettaglio le modifiche proposte anche per l'area in oggetto.

Solo successivamente al completamento delle valutazioni della proposta l'Ente potrà compiutamente determinare in merito al contenuto della stessa, mentre il procedimento di variante potrà ritenersi perfezionato solo a seguito dell'intervenuta pubblicazione della proposta di variante e dopo la definitiva approvazione da parte della Regione.

Se ne desume che solo in sede di pubblicazione della proposta di variante, l'interesse della ricorrente, al pari di quello di ogni altro controinteressato, potrà divenire attuale e tutelabile, giacché solo in tale sede potrà ritenersi assunta una determinazione definitiva del Comune in merito alla variante al PII. Solo in sede di pubblicazione, altresì, potranno essere presentate da parte di tutti i controinteressati osservazioni, rilievi e controdeduzioni.

Per tali motivi, stante la natura endoprocedimentale dell'atto impugnato, non si ravvisano elementi tali da poter istruire e/o da poter essere oggetto di sindacato di legittimità seppur in sede amministrativa di ricorso straordinario.

Per altro, atteso che l'istruttoria avanti il competente Ministero dal ricevimento del ricorso al parere giurisdizionale del Consiglio di Stato ed alla decisione finale del Ministro stesso si prospetta di lunga ed incerta tempistica, in considerazione del conseguente rallentamento che il complesso iter procedurale di approvazione della proposta di variante al PII verrà a subire, diviene prioritario l'interesse a trovare una definizione della questione in tempi certi e relativamente rapidi, almeno quanto quelli attualmente preventivabili con un giudizio avanti il TAR.

Pertanto si ritiene opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.197, che prevede la possibilità per i soggetti controinteressati di richiedere entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, avanti i TAR, anziché amministrativa.

Il tal modo oltre ad ottenere l'effetto sopra auspicato, viene rimessa alla stessa ricorrente, a cui spetta l'onere di riassumere il ricorso avanti il TAR, la decisione di insistere o meno nella riproposizione di un giudizio che avanti l'autorità giudiziaria assicura almeno la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

Si propone, pertanto, di promuovere opposizione al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, individuando già fin d'ora quale difensore, in ragione della specificità e complessità della materia, l'avv.to Giovanni Mariotti di Milano e in via congiunta e disgiunta con lo stesso e in via congiunta e disgiunta tra loro, gli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, del Servizio Legale-Contratti, rinviando a successivi atti dirigenziali sia il conferimento dell'incarico formale sia l'imputazione dell'impegno di spesa occorrente.

Sesto San Giovanni, 9 maggio '11

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
(Dott. Massimo Piamonte)